Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 8 gennaio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.320 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.020 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

1963

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1962, n. **1746**.
Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentistici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti.

Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 dicembre 1962, n. *1747*.
Provvidenze a favore dei proprietari di navi mercantili perdute per cause di guerra e costituenti l'unico loro mezzo di lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per i finanziamenti concessi ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, numero 348, per la costruzione di navi mercantili da traffico per conto di raggruppamenti costituiti fra proprietari di navi mercantili, perdute per cause di guerra, che costituivano l'unico mezzo di lavoro, è data facoltà al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, su proposta dello Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile, di autorizzare l'Istituto a ridurre il credito residuo derivante dai finanziamenti medesimi ad una somma pari all'ammontare dell'indennità di perdita percepita o da percepire a qualsiasi titolo, calcolata a norma del medesimo primo comma del citato articolo 26 in sede di concessione dei singoli finanziamenti.

La misura degli interessi e la durata dei finanziamenti ridotti a norma del comma precedente sono deliberate dal predetto Comitato.

Le deliberazioni del Comitato suindicato relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 dicembre 1962, n. **1748**.
Modifiche alla legge 13 agosto 1959, n. 904.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione — a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade — della parte più urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi da erogare in 7 esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire in ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1963-64 e di lire 40 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1964-65 al 1966-67 ».

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo precedente è incrementata di lire 15 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 10 miliardi nell'esercizio 1962-63 e 5 miliardi nell'esercizio 1963-64.

A tale maggiore spesa si provvede a carico della Azienda nazionale autonoma delle strade. All'uopo, con decreti del Ministro per il tesoro, sarà ridotto, di lire 10 miliardi, lo stanziamento del capitolo n. 52 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda per l'esercizio 1962-63 e, di lire 5 miliardi, quello del corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

Art. 3.

A decorrere dall'esercizio 1962-63, sugli stanziamenti annuali quali risultano dalla presente legge, la quota oneri generali prevista dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è elevata all'1,50 per cento, di cui non meno di due terzi dovranno essere destinati alla spesa per la compilazione dei progetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 20 dicembre 1962, n. **1749**.
Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il coefficiente di stipendio iniziale previsto per gli applicati di segreteria delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica, per gli aiutanti tecnici degli istituti e delle scuole d'istruzione classica, scientifica e magistrale, per i magazzinieri delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale è elevato, dal 1° luglio 1962, da 157 a 173.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, previsto in lire 143 milioni, si provvede con riduzione, per lire 25 milioni, del capitolo n. 75, per lire 20 milioni, del capitolo n. 77, per lire 30 milioni, del capitolo n. 86, per lire 10 milioni, del capitolo n. 112, per lire 20 milioni, del capitolo n. 116, per lire 20 milioni, del capitolo n. 118 e per lire 18 milioni, del capitolo n. 242 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 20 dicembre 1962, n. **1750.**

Integrazione all'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, relativa alla disciplina dei piccoli prestiti da parte delle Casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 5 della legge 29 giugno 1960, n. 656, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il richiedente non fruisca di cessione del quinto dello stipendio o salario contratto con gli Enti di cui al comma precedente, i prestiti di cui all'articolo 3 della presente legge possono essere concessi anche in misura doppia ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 20 dicembre 1962, n. **1751.**

Estensione al personale tecnico dipendente dagli Enti locali delle disposizioni previste dalla legge 24 luglio 1954, n. 596.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione alla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — JERVOLINO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

LEGGE 23 dicembre 1962, n. **1752.**

Aumento del contributo a favore della Casa di riposo per musicisti « Fondazione G. Verdi » di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1963 sarà corrisposto alla Casa di riposo per musicisti (Fondazione « G. Verdi » di Milano), in aggiunta alla somma di lire 20.000.000, prevista dalla legge 7 aprile 1954, n. 100, un ulteriore contributo annuo di lire 50.000.000.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con una aliquota del gettito del diritto demaniale dovuto per le rappresentazioni, esecuzioni e radioteletrasmissioni delle opere di Giuseppe Verdi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

LEGGE 23 dicembre 1962, n. **1753.**

Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1961 e 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

E' autorizzata, per gli anni solari 1961 e 1962, la concessione a favore del comune di Roma di un contributo di annue lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

La somma di lire 10 miliardi di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 545 e 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1754.

Istituzione di una indennità di studio per il personale delle scuole ed istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una indennità di studio, con effetto dal 1° luglio 1962, per il personale direttivo ed insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione elementare, compresi gli insegnanti delle scuole popolari, secondaria ed artistica, per gli ispettori scolastici e per il personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale, a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie sopra indicate.

L'indennità di studio non è dovuta al personale dipendente dalla medesima Amministrazione, al quale è stato attribuito l'assegno mensile, di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 178, o altro assegno mensile di analoga natura.

L'indennità di studio, che è soggetta unicamente alle ritenute erariali, è corrisposta secondo i coefficienti in godimento nelle misure lorde e nei limiti stabiliti nella annessa tabella.

Art. 2.

L'indennità di studio di cui all'articolo 1 non spetta per i periodi di tempo trascorsi in posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio; per i periodi trascorsi in posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio l'indennità di studio è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio.

Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra l'indennità di studio è commisurata proporzionalmente alle ore settimanali di insegnamento prestato. In nessun caso, però, l'indennità di studio può superare la misura intera.

Art. 3.

All'onere per l'indennità di studio si provvede con aliquota del provento derivante dal provvedimento concernente la istituzione di una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazione della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA DELL'INDENNITA' DI STUDIO

Coefficiente		Indennità di studio dal 1° luglio 1962 al 31 dicembre 1962 Misura lorda mensile
220	L.	7.960
260	»	9.020
309	»	10.675
402	»	13.710
450	»	15.840
522	»	17.805
580	»	19.785
700	»	26.400
800	»	31.520

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI - GUI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 4 gennaio 1963, n. 1 (*Raccolta 1963*).

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il ruolo organico della Magistratura è aumentato di millecentosettantanove posti, compreso un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparato, a tutti gli effetti, al procuratore generale presso la stessa Corte. La tabella *A* annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

I posti in aumento di cui al precedente comma sono ripartiti, fra le varie categorie, nel triennio 1962-64 secondo la tabella *B* allegata alla presente legge.

I posti di magistrato di Corte di cassazione e di Corte di appello, di cui alla ripartizione contenuta nella tabella *B*, sono considerati, ai fini dell'attribuzione prevista dall'articolo 2 della presente legge, quali vacanze previste di ciascuno degli anni indicati nella suddetta tabella.

Il numero dei magistrati che possono essere destinati al Ministero di grazia e giustizia a norma dell'articolo 196 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito dalla tabella *C* allegata alla presente legge, che sostituisce la tabella *A* allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1311.

Le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Fino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario e salve le disposizioni contenute nei successivi articoli 3 e 4, le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione, comprese quelle di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 5, sono disposte in seguito a concorso per esame e in seguito a scrutinio, da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge.

Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti annualmente disponibili per le vacanze previste di ciascun anno e per quelle impreviste dell'anno precedente sono ripartiti:

per un decimo ai vincitori del concorso per esame;

per sette decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio;

per due decimi ai promovibili per merito a seguito di scrutinio.

Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono così ripartiti:

per un decimo ai vincitori del concorso per esame e comunque per un numero di posti non inferiore a tre;

per nove decimi ai promovibili per merito distinto a seguito di scrutinio.

Nella ripartizione dei posti tra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al concorso; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al merito distinto; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore.

I posti che, in esito all'espletamento dei concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive quote riservate ai promovibili per merito distinto nello stesso anno.

Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età; sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.

Per la partecipazione ai concorsi per esame e agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge, non si applicano le disposizioni degli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 200 dell'Ordinamento giudiziario.

Art. 3.

Le aliquote dei posti di magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione spettanti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1952, n. 1794, ai concorsi per titoli relativi agli anni 1960, 1961 e 1962, con esclusione dei posti previsti in aumento dall'articolo 1, saranno attribuite mediante scrutinio speciale per la sola qualifica di merito distinto.

Agli scrutini speciali di cui al precedente comma da effettuarsi secondo le norme contenute nella presente legge potranno partecipare tutti i magistrati di tribunale e di Corte di appello che avrebbero avuto titolo a presentarsi ai predetti rispettivi concorsi.

Negli scrutini di cui ai commi precedenti per la formazione del giudizio ai fini della attribuzione della qualifica di merito distinto deve tenersi particolarmente conto dei precedenti relativi al servizio prestato, delle doti di cultura, del comportamento e della diligenza dimostrati nelle attività svolte. Per coloro che hanno esercitato funzioni speciali o amministrative devesi tenere prevalentemente conto dell'attività prestata e delle particolari attitudini dimostrate nell'esercizio delle funzioni medesime.

I magistrati che, a seguito di detti scrutini speciali, otterranno la qualifica di merito distinto, saranno promossi con decorrenza dal 31 dicembre 1962. I medesimi saranno collocati in graduatoria dopo i magistrati che abbiano titolo alla promozione per merito distinto, nello stesso anno 1962, a seguito di scrutini effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, ma prima dei magistrati che abbiano titolo alla promozione a seguito degli scrutini ordinari indetti successivamente.

I magistrati che abbiano ottenuto la qualifica di merito distinto a norma del presente articolo e non siano stati promossi per esaurimento dei posti disponibili ai sensi dell'articolo stesso saranno inclusi, secondo l'anzianità di ciascuno di essi nella categoria di provenienza, negli elenchi dei promovibili per la medesima qualifica formati a seguito degli scrutini ordinari cui avrebbero potuto partecipare secondo le norme della presente legge.

Il mancato conferimento della qualifica di merito distinto non ha alcuna rilevanza in sede di partecipazione dei magistrati agli scrutini ordinari.

Allo scrutinio previsto dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 200 dell'Ordinamento giudiziario.

Agli scrutini previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.

Art. 4.

I posti previsti in aumento dal precedente articolo 1 per il 1962 saranno attribuiti ai vincitori dei concorsi per esame e ai promovibili per scrutinio secondo le aliquote stabilite dal precedente articolo 2.

I concorsi per esame per le promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione per l'attribuzione dei posti di cui al comma precedente, debbono essere banditi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Detti concorsi sono regolati dalle norme contenute nella presente legge.

I posti che non possono essere attribuiti per difetto di magistrati già compresi negli elenchi dei promovibili saranno attribuiti ai magistrati compresi negli elenchi che saranno formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre 1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in soprannumero.

Art. 5.

Le promozioni sono conferite nel seguente ordine: vincitori del concorso per esame, dichiarati promovibili per merito distinto ed infine dichiarati promovibili per merito.

I magistrati di tribunale dichiarati promovibili per merito distinto e per merito, i quali, avendo compiuto rispettivamente tredici e quattordici anni dalla promozione a magistrato di tribunale, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.

I magistrati di Corte di appello dichiarati promovibili per merito distinto, i quali, avendo compiuto undici anni dalla promozione a magistrato di appello, non abbiano ancora ottenuto la promozione alla categoria superiore per difetto di vacanze nell'anno in cui maturano la suddetta anzianità, sono promossi in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo, a partire dal 30 giugno 1963.

I magistrati che, avendo conseguito la promozione a norma dei due comma precedenti, rinuncino alla promozione stessa, sono promossi nuovamente in soprannumero con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni.

La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione.

Il Ministro per la grazia e giustizia, nella richiesta al Consiglio superiore della magistratura di deliberare sulle promozioni in soprannumero indicherà per quali uffici le promozioni stesse debbano essere disposte, tenute presenti le esigenze di servizio degli uffici giudiziari.

Art. 6.

Il concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di appello è indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, nei primi quindici giorni del mese di gennaio di ogni anno.

Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Al concorso possono partecipare i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso compiono complessivamente tredici anni di effettivo servizio, di cui almeno sette nella categoria di magistrato di tribunale.

Sono ammessi al concorso i magistrati che, su parere motivato del Consiglio giudiziario, o del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, sono dichiarati dal Consiglio superiore distinti per cultura, operosità e prestigio.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere per l'ammissione al concorso è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

Art. 7.

La domanda di partecipazione al concorso, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata al capo dell'ufficio presso il quale il magistrato esercita le sue funzioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data del Bollettino ufficiale sul quale è pubblicato il decreto che indice il concorso.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel comma precedente la domanda è trasmessa al Ministro, se trattasi di magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, e negli altri casi al Presidente della Corte d'appello competente o a quello della Corte d'appello di Roma, se trattasi di magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni. Il presidente della Corte d'appello convoca immediatamente il Consiglio giudiziario, il quale deve nel più breve termine possibile emettere il parere di cui all'articolo 6. Parimenti dovrà provvedere il Ministro per la grazia e giustizia per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Art. 8.

Non sono ammessi, in ogni caso, al concorso:

a) i magistrati ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento;

b) i magistrati dichiarati impromovibili nello scrutinio a turno di anzianità;

c) i magistrati che per due volte non sono stati ritenuti meritevoli di partecipare al concorso;

d) i magistrati che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame.

I magistrati ai quali è stato inflitto l'ammonimento possono essere ammessi al concorso decorsi due anni dalla data della decisione disciplinare.

Art. 9.

L'esame teorico-pratico è scritto e orale.

L'esame scritto verte sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto e procedura civile;

b) diritto e procedura penale;

c) diritto amministrativo.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale consiste nella redazione di una sentenza in grado di appello o di una requisitoria a scelta del candidato.

La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.

Per la prova scritta il candidato ha diritto di scegliere uno fra due temi relativi ad istituti giuridici diversi, che la Commissione formula per ciascun gruppo di materie nello stesso giorno dello svolgimento dell'esame.

Per lo svolgimento delle prove scritte il concorrente dispone di 8 ore ed ha facoltà di consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato.

I lavori sono esaminati restando segreto il nome dei candidati secondo il sistema previsto dagli articoli 8, 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; si osservano altresì, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 6, 7 e 10 dello stesso regio decreto.

L'esame orale verte sulle materie dei gruppi sopraindicati nonchè sul diritto costituzionale e su una delle

seguenti materie, a scelta del concorrente, da indicarsi nella domanda di partecipazione al concorso: diritto del lavoro, diritto della navigazione, medicina legale.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 280 punti, di cui settanta per ciascuna prova scritta e settanta per quella orale.

E' ammesso all'esame orale il concorrente che consegue nelle prove scritte non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 224 punti con almeno quarantanove punti nella prova orale.

Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio complessivo prevale il concorrente più anziano nell'ordine della graduatoria.

Art 10.

Il concorso per esame è giudicato da una Commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, e composta da un presidente di sezione della Corte di cassazione, che la presiede, e da cinque magistrati di Corte di cassazione, dei quali due appartenenti al pubblico ministero. Fanno, altresì, parte della Commissione un professore di ruolo o fuori ruolo di medicina legale e delle assicurazioni quale componente tecnico, e, *come membri supplenti, due magistrati di* Cassazione, di cui uno appartenente al pubblico ministero.

La Commissione è assistita da non più di quattro magistrati addetti alla Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria del Ministero con funzioni di segretari.

Art 11.

In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 9, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria è trasmessa al Consiglio superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa è, a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministro per la grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

Il Consiglio superiore, quando non vi riscontra violazione di legge, approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Art. 12.

I magistrati di Corte di appello, compiuti cinque anni dalla promozione a tale categoria, possono chiedere nell'anno successivo di partecipare al concorso per esame per la promozione a magistrato di Corte di cassazione.

Il concorso si effettua con le sole prove scritte e secondo le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti della presente legge.

Le prove scritte vertono sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto e procedura civile;
b) diritto e procedura penale;
c) diritto amministrativo.

La prova di diritto e procedura civile consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione su casi formulati dalla Commissione.

La prova di diritto e procedura penale consiste nella redazione di una sentenza in grado di cassazione o di una requisitoria a scelta del candidato.

La prova di diritto amministrativo consiste nello svolgimento di un tema con eventuale riferimento a casi pratici.

La Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, è composta dal primo presidente della Corte di cassazione che la presiede, da cinque magistrati di cassazione con funzioni direttive e dall'avvocato generale della cassazione.

Per la valutazione delle prove di esame la Commissione ha a sua disposizione 210 punti di cui 70 per ciascuna prova

Consegue la idoneità il concorrente che ottiene nel complesso delle prove di esame non meno di 168 punti con almeno 42 punti in ciascuna prova.

Art 13.

Le prove del concorso per esame per la promozione in appello e in cassazione hanno luogo in Roma.

Le prove orali hanno inizio non oltre il decimo giorno successivo a quello *in cui sono resi noti i risultati* delle prove scritte.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore, è fissata la data di inizio delle prove scritte.

Art 14.

I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto di partecipare, nell'anno successivo, allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di appello per merito distinto o per merito.

Lo scrutinio è indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura entro i primi quindici giorni di gennaio di ogni anno. Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro il 31 gennaio.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili, il Consiglio superiore, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, delibera di chiamare a scrutinio i magistrati di tribunale che compiono undici anni dalla promozione a tale categoria nell'anno stesso della chiamata; e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili.

Il decreto con il quale è indetto lo scrutinio sussidiario è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data del medesimo.

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto che indice lo scrutinio, gli interessati debbono presentare domanda di partecipazione ai capi degli uffici cui appartengono o ai quali sono addetti.

Art. 15.

Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio superiore, nel momento in cui delibera di indire lo scrutinio, fissa mediante sorteggio tre trimestri, da scegliersi in anni diversi nel quinquennio precedente alla chiamata esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.

Il magistrato che partecipa allo scrutinio ha facoltà di scegliere fra i tre trimestri, di cui al comma precedente, due trimestri di ciascuno dei quali sono presi in esame sette lavori che egli indica a sua scelta nella domanda di partecipazione a scrutinio.

Detti lavori sono rimessi al Consiglio superiore a cura dei capi degli uffici giudiziari con attestazione di autenticità da parte della cancelleria o segreteria competente.

I lavori sono accompagnati dal parere dettagliato che il Consiglio giudiziario o il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione per i magistrati addetti al Ministero con funzioni amministrative, emette previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono.

Il rapporto informativo di cui al comma precedente riflette unicamente le doti menzionate nel comma quarto dell'articolo 6.

Per i magistrati residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

I magistrati che nei trimestri determinati non hanno redatto lavori giudiziari o ne hanno redatto in numero inferiore a sette ed i magistrati i cui lavori giudiziari sono, per identità della materia trattata, insufficienti ad una completa valutazione, possono chiedere al Consiglio superiore che, previ accertamenti del caso, stabilisca sempre mediante sorteggio, altri periodi per integrare il numero dei lavori prescritti.

I magistrati che nel quinquennio precedente all'anno in cui è indetto lo scrutinio abbiano fatto parte del Consiglio superiore nonchè i segretari dello stesso Consiglio ed i magistrati che nel detto quinquennio non abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari hanno facoltà di chiedere che siano stabiliti, sempre mediante sorteggio, altri periodi anche al di fuori del quinquennio sopraindicato, al fine della presentazione dei lavori prescritti.

I partecipanti allo scrutinio hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda, pubblicazioni ed altri titoli, in numero, comunque, non superiore a sette.

Art. 16.

La Commissione, costituita a norma dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, procede allo scrutinio secondo l'ordine dell'iscrizione in ruolo dei magistrati che vi partecipano.

Art. 17.

Nello scrutinio debbono essere tenuti particolarmente presenti i precedenti relativi al servizio prestato dal magistrato e le doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto.

Nella valutazione dei lavori e dei titoli si deve tenere prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che esercitano funzioni direttive o appartengono al pubblico ministero, o esercitano funzioni istruttorie penali o sono delegati alle procedure fallimentari, e, per i giudici minorili tutelari e di sorveglianza, si deve tenere prevalentemente conto delle speciali attitudini alle loro rispettive funzioni e del modo col quale le medesime sono state esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso gli uffici giudiziari si deve tenere prevalentemente conto dell'attività inerente alle funzioni da essi esercitate nonchè dei lavori amministrativi di carattere affine alla materia giudiziaria.

Art. 18.

I magistrati di tribunale ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in due categorie: quella dei promovibili per merito distinto e quella dei promovibili per merito.

La qualifica di merito distinto deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti; quella di merito deve essere attribuita ad unanimità.

La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre.

Art. 19.

I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilità possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.

I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facoltà di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.

Il rinvio ad altro scrutinio non può essere disposto più di una volta

I magistrati dichiarati impromovibili hanno facoltà di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilità.

Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non può partecipare ad altri scrutini.

Art. 20.

Le deliberazioni della Commissione di scrutinio sono motivate.

Art. 21

Le singole deliberazioni della Commissione di scrutinio sono comunicate al Ministro per la grazia e giustizia. All'interessato è trasmessa, a cura della segreteria del Consiglio superiore, comunicazione della decisione con avvertimento che il testo integrale resta depositato per il termine di trenta giorni dalla comunicazione perchè ne possa prendere conoscenza.

Della deliberazione può essere chiesta la revisione al Consiglio superiore della magistratura nei modi e nei termini indicati dall'articolo 13, secondo e terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

In sede di revisione il Consiglio superiore rinnova lo scrutinio e non è vincolato dalla precedente deliberazione della Commissione, che può essere modificata in qualsiasi senso.

Non è ammessa revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

Art. 22.

Compiuto lo scrutinio annuale, il Consiglio superiore dichiara chiusa la sessione e forma gli elenchi dei promovibili secondo le due classificazioni di cui all'articolo 18 ed in ordine di anzianità.

I magistrati dichiarati promovibili per merito distinto, se compresi nelle seguenti categorie:

1) decorati al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra;

3) feriti in combattimento;

4) decorati di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5) combattenti e partigiani con qualifica legalmente riconosciuta, ed ove non abbiano già goduto, per la appartenenza a dette categorie, di beneficio consistente nell'avere ottenuto la nomina o una precedente promozione per effetto determinante della preferenza stessa, sono promossi con precedenza sugli altri magistrati parimenti classificati, fino alla concorrenza di un quarto dei posti riservati per ogni anno ai promovibili per merito distinto.

La precedenza ha luogo nell'ordine di elenco della categoria.

La preferenza di cui ai precedenti commi è riconosciuta nell'ambito del singolo scrutinio e non può avere effetto nei confronti dei promovibili già compresi negli elenchi degli scrutini precedenti.

Art. 23.

I magistrati rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili ai sensi dell'articolo 19 nonchè quelli che si ripresentino a nuovo scrutinio ai fini di ottenere la classifica di merito distinto, debbono presentare domanda nei termini fissati dagli articoli precedenti per lo scrutinio a termine fisso o per quello sussidiario. Ai medesimi si applicano anche le altre disposizioni relative alla partecipazione ed allo svolgimento degli scrutini.

Art. 24.

La classifica ottenuta dal magistrato rimane ferma fin quando non sia stata modificata a seguito di altro scrutinio al quale lo stesso magistrato abbia partecipato.

Non si può chiedere di partecipare ad un nuovo scrutinio se non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'ultima deliberazione con cui detta classifica è stata attribuita.

Art. 25.

Le promozioni dei magistrati dichiarati promovibili si effettuano non prima che siano esauriti i lavori di revisione dello scrutinio, secondo l'ordine dei relativi elenchi.

Il magistrato che rinuncia al turno di promozione è promosso, nella quota riservata ai promovibili dello anno successivo per la medesima classifica di scrutinio e così di seguito per non oltre tre anni.

La dichiarazione di rinuncia al turno di promozione deve essere fatta non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto di promozione e destinazione.

Le promozioni ai posti riservati agli scrutini speciali di cui all'articolo 3 della presente legge si effettuano indipendentemente dall'esaurimento degli scrutini medesimi. Tuttavia nei confronti dei magistrati preceduti da altri che hanno proposto istanza di revisione, non si fa luogo alle promozioni fino a quando non intervenga il giudizio sulla revisione.

Art. 26.

Se il turno di promozione di un magistrato classificato promovibile per merito giunge prima di quello di un magistrato più anziano classificato promovibile per merito distinto, questo ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, valendosi, se occorre, di uno dei posti spettanti ai promovibili per merito.

Art. 27.

I magistrati di Corte d'appello, compiuti nove anni dalla promozione a tale categoria, hanno diritto a partecipare nell'anno successivo allo scrutinio per conseguire la dichiarazione di promovibilità a magistrato di Corte di cassazione per merito distinto.

Quando se ne ravvisa l'esigenza per difetto di disponibilità di magistrati promovibili per merito distinto, il Consiglio superiore della magistratura delibera, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, di chiamare a scrutinio i magistrati di appello che compiono nove anni dalla promozione a tale categoria nello stesso anno in cui è indetto lo scrutinio e così di seguito in caso di ulteriore difetto di disponibilità di promovibili per merito distinto.

Si applicano le disposizioni dei commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 14.

Art. 28.

La domanda di ammissione allo scrutinio, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata, secondo la rispettiva competenza, ai capi delle Corti di appello nel cui distretto è compreso l'ufficio al quale il magistrato appartiene, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio.

I magistrati addetti ad uffici non giudiziari devono presentare la domanda entro il detto termine al presidente della Corte di appello di Roma. I magistrati addetti al Ministero debbono presentarla, entro lo stesso termine, al Ministro per la grazia e giustizia.

Alla domanda devono essere unite le pubblicazioni e gli altri titoli che ciascun magistrato ritiene opportuno presentare, in numero, comunque, non superiore a sette.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma, sono trasmessi al Consiglio superiore le domande, i lavori, i titoli e gli altri documenti accompagnati da un motivato parere del Consiglio giudiziario contenente informazioni motivate sulle doti menzionate nell'articolo 6, comma quarto.

Per i magistrati addetti al Ministero il parere è dato dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. Per quelli residenti all'estero o addetti ad uffici non giudiziari dipendenti da altre Amministrazioni il parere è dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma.

Art. 29.

Lo scrutinio per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione si effettua con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 14 e seguenti della presente legge, in quanto applicabili, ed in particolare delle disposizioni dell'articolo 22 relative ai titoli di preferenza.

Per la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio superiore della magistratura fissa mediante sorteggio tre trimestri da scegliersi in anni diversi nel triennio precedente all'anno in cui lo scrutinio è indetto, esclusi i mesi di agosto, settembre e ottobre.

Art. 30.

Le promozioni hanno luogo con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 25.

I magistrati di Corte di appello che in due scrutini consecutivi non hanno ottenuto la qualifica di merito distinto non possono partecipare ad altro scrutinio per la promozione a magistrato di Corte di cassazione se non sono decorsi almeno due anni dall'ultima deliberazione emessa nei loro confronti. Se nemmeno nel terzo scrutinio conseguono tale qualifica, non possono partecipare ad altro scrutinio.

La Commissione di scrutinio nella dichiarazione di promovibilità, deve menzionare, per coloro che ritiene particolarmente idonei, la speciale attitudine allo esercizio delle funzioni requirenti o giudicanti presso la Corte di cassazione e alle funzioni direttive.

Art. 31.

La proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, per il conferimento degli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio 1951, n. 392, è preceduta dalla dichiarazione di idoneità alle funzioni superiori da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro per la grazia e giustizia nel mese di gennaio di ogni anno richiede, in quanto necessario, la dichiarazione di cui al precedente comma per un numero di magistrati di Corte di cassazione, secondo lo ordine di ruolo, corrispondente al triplo delle vacanze che si verificheranno nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età, oltre gli eventuali riesami.

Art. 32.

Salvo il diverso termine stabilito per le promozioni in soprannumero, le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, non posteriore al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la quota annuale di vacanze previste per le quali le promozioni stesse debbono essere effettuate.

Art. 33.

Per la partecipazione agli scrutini che saranno indetti a norma della presente legge e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla sua entrata in vigore, i magistrati addetti da almeno un anno ad uffici non giudiziari hanno facoltà di presentare lavori amministrativi in sostituzione o in aggiunta ai lavori giudiziari in deroga al primo, secondo e penultimo comma dell'articolo 15.

La stessa disposizione si applica ai magistrati che siano stati addetti ad uffici non giudiziari anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e siano stati restituiti alle funzioni giudiziarie da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'articolo 10 dell'Ordinamento giudiziario è elevato a mesi sei.

Art. 35.

A decorrere dal 1° luglio 1962 la prima parte del penultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, è così modificata: « Giudici ed equiparati: lire 2.760.000 ».

Art. 36.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, previsto in lire 2.690.000.000, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Art. 38.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Magistrati di cassazione:	
Primo presidente della Corte di Cassazione	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione Presidente aggiunto della Corte di cassazione Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	82
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	493
Magistrati di appello	1.780
Magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari	4.173
Uditori giudiziari	350
Totale	6.882

TABELLA *B*

RIPARTIZIONE DEI POSTI IN AUMENTO NEL TRIENNIO 1962-1964

Categoria	Funzioni	Anno 1962	1963	1964
Magistrati di cassazione	Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1		
	Presidenti di sezione di cassazione ed equiparati	9	5	4
	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	110	45	45
Magistrati di appello	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati	220	90	90
Magistrati di tribunale	Giudici ed equiparati	200	200	160

TABELLA *C*

PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

MAGISTRATI	Numero dei posti
Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio 1951, n. 392	1
Magistrati di Corte di cassazione, con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3), della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione	5
Magistrati di Corte di cassazione . .	3
Magistrati di Corte di appello	21
Magistrati di Corte di appello ovvero di tribunale	14
Magistrati di tribunale	63
Magistrati di tribunale ovvero aggiunti giudiziari	10
Totale	117

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1962.

Sostituzione di un componente della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati destituiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili e militari dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, numero 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1962, registro n. 10, foglio n. 370, con il quale è stata costituita la predetta Commissione per l'anno 1962;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del contrammiraglio Francesco Murzi, collocato in ausiliaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

In sostituzione del contrammiraglio Francesco Murzi viene chiamato, per l'anno 1962, a far parte della Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti, il contrammiraglio Beniamino Farina che interverrà alle adunanze della Commissione stessa quando debba pronunciarsi nei riguardi del personale militare della Marina.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1962
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 128. — VENTURA SIGNORETTI

(25)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 1962.

Integrazione del Consiglio di amministrazione del mediocredito centrale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, con cui, tra l'altro, è stato costituito l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito);

Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1960) relativo alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione del mediocredito;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265, recante norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito);

Visto in particolare l'art. 5 della cennata legge n. 265, con cui è stata disposta l'integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione del mediocredito con due funzionari del Ministero del tesoro, con un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio e con un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) i signori:

Garofoli dott. Vittorio e Baeli dott. Salvatore designati dal Ministro per il tesoro;

Polidori dott. Alessandro, designato dal Ministro per l'industria e il commercio;

Di Falco dott. Felice, designato dal Ministro per il commercio con l'estero.

I predetti dureranno in carica fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto in data 5 gennaio 1960, di cui in premessa, per gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Roma, addì 29 novembre 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

(7533)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1962.

Regolamento per il funzionamento della Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, a norma dell'art. 5 della lege 12 giugno 1962, n. 567.

Le deliberazioni adottate in merito alle direttive da impartire alle Commissioni tecniche provinciali per la determinazione della misura dei canoni equi sono vincolanti per le Commissioni stesse.

Art. 2.

Gli esperti di cui all'art. 5 sono scelti uno tra docenti universitari in economia agraria e uno tra docenti in materie giuridiche o tra magistrati.

I membri della Commissione tecnica centrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La nomina avviene con decreto ministeriale.

Art. 3.

La convocazione della Commissione tecnica centrale è fatta dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste o da un suo delegato.

L'esame preliminare di ciascun affare posto all'ordine del giorno è affidato ad uno o più componenti della Commissione, i quali presentano una relazione scritta.

Le deliberazioni della Commissione tecnica centrale sono validamente adottate con almeno cinque voti favorevoli che rappresentino la maggioranza dei votanti; in casi di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni, ad eccezione di quelle adottate ai sensi della lett. *a*) dell'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, sono comunicate tempestivamente al prefetto della Provincia interessata, che provvede a darne pubblicazione mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 4.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui all'art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste invita le Commissioni tecniche provinciali, che non abbiano già trasmesso le deliberazioni adottate, a provvedere alla determinazione delle tabelle dell'equo canone per le zone di rispettiva competenza. Il Ministero indica contestualmente a ciascuna Commissione il termine entro il quale dovrà deliberare, con riferimento alle consuetudini locali vigenti per l'inizio dell'annata agraria.

La Commissione tecnica centrale, qualora le Commissioni provinciali non provvedano agli adempimenti di loro competenza nei termini di legge, come sopra determinati, provvede in via sostitutiva, a termini della lett *c*) dell'art. 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Con le stesse formalità, il potere sostitutivo della Commissione tecnica centrale si esercita anche nei confronti degli adempimenti di cui all'art. 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567

Nei casi di cui ai commi precedenti, le deliberazioni sostitutive della Commissione tecnica centrale dovranno essere adottate entro due mesi dalla scadenza dei termini fissati per le deliberazioni delle Commissioni provinciali.

Art. 5.

Per l'adozione delle deliberazioni di cui al precedente articolo è in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste disporre che il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia interessata, fornisca oralmente alla Commissione tecnica centrale elementi di giudizio.

Art. 6.

Un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli esercita le funzioni di segretario della Commissione tecnica centrale.

Roma, addì 15 ottobre 1962

Il Ministro: RUMOR

(63)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1962.

Classificazione tra le Strade statali di una strada in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada « innesto strada statale n. 122 (Agrigentina) a Serra Monello-Naro innesto strada statale n. 115 (sud occidentale Sicula) a Palma di Montechiaro » della lunghezza di km. 27+000 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata i pareri del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Amministrazione provinciale di Agrigento;

Decreta.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada innesto con la Strada statale n. 122 (Agrigentina), a Serra Monello-Naro innesto con la Strada statale n. 115 (sud occidentale Sicula), a Palma di Montechiaro) della lunghezza di km. 27+000 è classificata statale con la denominazione: Strada statale n. 410 « di Naro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1962
Registro n. 42 Lavori pubblici, foglio n. 187

(7509)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1962.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per il triennio 4 agosto 1962-3 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni allo ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Vista la designazione della terna per la nomina del presidente, fatta ai sensi dell'art. 3 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il cav. del lavoro Antonio La Rocca è nominato presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per il triennio 4 agosto 1962-3 agosto 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1962

Il Ministro: COLOMBO

(24)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Costituzione della Commissione per la revisione ed armonizzazione delle norme dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei componenti la Commissione istituita dall'art. 25 della legge citata;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per la revisione ed armonizzazione delle norme dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è costituita come segue:

Varaldo sen. dott. Franco, presidente;

Di Prisco sen. dott. Giuseppe, Fiore sen. Umberto, Ferioli on.le avv. Alberto, Malfatti on.le Franco, Orlandi on.le dott. Flavio, Zanibelli on.le Amos, Cornia prof. dott. Italo, Fanelli dott. cons. Gaetano, Simi prof. avv. Valente e Vannutelli prof. dott. Cesare, esperti;

Coppo dott. Dionigi, Cruciani dott. Claudio, Gasparri Ulderigo, Germozzi cons. Manlio, Manzini dottor Paolo, Montagnani cons. Fernando, Perolo avv. Mario, Ravenna Ruggero, Roveri cons. Armando, Tabarelli avv. Mario, Vanni cons. Raffaele e Vetrone on.le dottor Mario, in rappresentanza dei lavoratori;

Bellacci avv. Riccardo, Lo Vecchio Musti avvocato Manlio, Micheli dott. Luigi, Perusini dott. Perusino, Pilati dott. Giuseppe, Sestilli dott. Riccardo, Sorace dott. Rocco e Toscani avv. Rosario, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Bova dott. Salvatore e D'Alessio dott. Ettore, funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Vescovi dott. Simone, funzionario del Ministero del bilancio;

Castagnoli dott. Pietro, funzionario del Ministero del tesoro;

Cannella prof. avv. Giorgio, funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Alla segreteria della Commissione è preposto il dott. Sirio Di Renzo, funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del cap. 14 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1962-63.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 88

(75)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1962.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, concernente la costituzione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1962, n. 770;

Viste le designazioni fatte dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela;

Sentito il presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela, per il triennio 1962-1964, è composto come segue:

Pavia ing. Giuseppe, revisore effettivo, con funzioni di presidente, e Manes Menicucci dott. Lidia, revisore supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Tuccimei dott. Raffaele, revisore effettivo, e Calò dott. Giuseppe Aurelio, revisore supplente, in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno;

Quartarone dott. Antonino, revisore effettivo, e D'Antona dott. Giuseppe, revisore supplente, in rappresentanza del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela.

Art 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Gela determinerà le indennità spettanti ai componenti del Collegio dei revisori.

Roma, addì 5 dicembre 1962

Il Ministro: COLOMBO

(23)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1962.
Autorizzazione alla Banca Emiliana, con sede in Parma, ad estendere il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 14 agosto 1956 e 21 gennaio 1958, con i quali la Banca Emiliana, con sede in Parma, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Parma, Felino, Fontevivo, Mezzani, Sala Baganza, Langhirano, Salsomaggiore, Sorbolo, Traversetolo, Tizzano, Fidenza e Bardi, in provincia di Parma;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Emiliana, con sede in Parma, con i propri decreti in data 14 agosto 1956 e 21 gennaio 1958, di che in premessa, è estesa al territorio di Fontanelle (frazione del comune di Roccabianca) e a quello del comune di Collecchio, in provincia di Parma.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa, potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Emiliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1962.
Estensione dell'autorizzazione al Credito Romagnolo, con sede in Bologna, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 4 marzo 1938, con il quale il Credito Romagnolo, con sede in Bologna, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle provincie di Bologna, Forlì e Ravenna;

Vista la domanda presentata dalla stessa azienda;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Credito Romagnolo, con sede in Bologna, con decreto del Capo del Governo in data 4 marzo 1938, di che in premessa, è estesa al territorio dei seguenti comuni: Castelfranco Emilia, Montese e Zocca, in provincia di Modena; Poggio Renatico, in provincia di Ferrara; Marradi, Varnio, Palazzolo sul Senio, in provincia di Firenze; San Leo, in provincia di Pesaro, nonchè nel territorio di Pavana Pistoiese, frazione del comune di Sambuca, in provincia di Pistoia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa, potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il

tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Credito Romagnolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(5)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1962.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, ad estendere il credito agrario di esercizio al territorio delle provincie di Bari e Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927 n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i decreti in data 4 maggio 1928, 5 giugno 1937, 2 ottobre 1948 e 11 agosto 1958, coi quali il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto legge e dal relativo regolamento, nel territorio dell'intera Regione toscana, delle provincie di Viterbo, Bologna, Perugia, Terni, Latina e Roma, nonchè nel territorio dei comuni di Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Ortonovo e Sarzana in provincia di La Spezia;

Vista la domanda presentata dal predetto Istituto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, coi decreti in data 4 maggio 1928, 5 giugno 1937, 2 ottobre 1948 e 11 agosto 1958, di che in premessa, è estesa al territorio delle provincie di Bari e Verona.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa, potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Monte dei Paschi di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(7)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1962.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Pesaro, in località Colle della Salute, della RAI-Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulla disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, per la concessione dei servizi di radiodiffusione alla RAI;

Vista la domanda in data 16 ottobre 1962, con la quale la RAI Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Pesaro in località Colle della Salute e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto.

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati.

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione.

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Decreta

1. Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Pesaro, in località Colle della Salute, della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo, e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti, la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione delle servitù e delle limitazioni necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3. Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1962

Il Ministro: Russo

(76)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1962.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Forno di Zoldo in località Col Baion in comune di Forno di Zoldo (Belluno) della RAI-Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 10 settembre 1962, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Forno di Zoldo in località Col Baion in comune di Forno di Zoldo (Belluno) e che, inoltre, vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detti impianti;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità ed urgenza di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Forno di Zoldo in località Col Baion in comune di Forno di Zoldo (Belluno) della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono, dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo, e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti, la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3. Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate *entro centoventi giorni* dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1962

Il Ministro: Russo

(77)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1962

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli *Uffici provinciali* dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di lire 1,40 %

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma, sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 22 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: Gaspari

(7534)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 18 dicembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jong Geuk Kim, capo della Sezione consolare dell'Ambasciata di Corea a Roma.

(7540)

In data 18 dicembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Emily A. Perreault, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(7507)

In data 18 dicembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Leonard James Watling, Vice console di Gran Bretagna a Napoli.

(7508)

In data 18 dicembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario De Ferrari, capo della Sezione consolare presso l'Ambasciata Dominicana a Roma.

(7509)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del Prefetto di Padova, n. 42662 del 3 dicembre 1962, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare dall'Ente nazionale delle Tre Venezie un immobile rurale sito in Legnaro al prezzo di L. 23.360.000, descritto in catasto ai mappali numeri 1, 205, 206, 124-*a*, 131-*a*, 51-*b*, 145, 155, foglio VII della superficie di ettari 11.68.00.

(7478)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Virgilio » di Roma ad accettare una donazione

Con decreto del Prefetto della Provincia di Roma numero 11430 del 22 agosto 1962, il preside del Liceo ginnasio statale « Virgilio » di Roma in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla prof.ssa Fausta Casolini, dai professori e dagli alunni della scuola la donazione della somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Vittorio Casolini ».

(7240)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi del 7 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,83	620,80	620,80	620,70	620,75	620,63	620,83	620,80	620,78	620,80
$ Can.	576,09	575,90	576,24	575,90	575,40	576,11	576 —	576,10	576,12	576 —
Fr. Sv	143,69	143,65	143,66	143,596	143,60	143,67	143,61	143,65	143,67	143,65
Kr. D.	90,01	89,95	90,05	89,95	89,90	89,98	89,96	90 —	89,97	90 —
Kr. N.	86,91	86,90	86,95	86,93	86,90	86,91	86,93	86,95	86,91	86,90
Kr. Sv.	119,94	119,93	119,95	119,96	119,75	119,93	119,965	119,90	119,92	119,95
Fol.	172,50	172,48	172,46	172,41	172,45	172,52	172,44	172,50	172,52	172,50
Fr. B.	12,48	12,48	12,4810	12,479	12,475	12,48	12,4775	12,48	12,48	12,50
Franco francese	126,69	126,69	126,72	126,685	126,65	126,68	126,675	126,70	126,69	126,70
Lst	1740,44	1740,80	1740,825	1740,65	1740 —	1740,35	1740,70	1740,30	1740,20	1740,10
Dm. occ.	155,11	154,83	154,85	154,80	154,80	155,05	154,82	155,10	155,06	155,85
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,03	24,0425	24 —	24,03	24,043	24,05	24,04	24,04
Escudo Port.	21,70	21,70	21,73	21,705	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 7 gennaio 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	113,325
Redimibile 3,50 % 1934	94,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	103,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 gennaio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,765
1 Dollaro canadese	575,95
1 Franco svizzero	143,602
1 Corona danese	89,955
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	119,962
1 Fiorino olandese	172,425
1 Franco belga	12,478
1 Franco francese	126,68
1 Lira sterlina	1740,675
1 Marco germanico	154,81
1 Scellino austriaco	24,043
1 Escudo Port.	21,702

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 28 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1962, registro n. 16, foglio n. 190, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Angelucci Nicola contro la decisione, in data 2 settembre 1959, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Como accolse il ricorso — limitatamente alla licenza per la vendita di « confezioni » — prodotto dal sig. Arnaldo Negri avverso il provvedimento del sindaco di Lecco, che in data 10 marzo 1959, gli aveva negato la licenza per la vendita al dettaglio di tessuti e confezioni in detto Comune, via Cavour n. 22.

(64)

Con decreto del Capo dello Stato, in data 28 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1962, registro n. 16, foglio n. 170, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla Società Industriale Lombarda Latte Alimentare S.I.L.L.A. », in persona del proprio amministratore unico e rappresentante legale dott. Romualdo Gardini, avverso la decisione, in data 3 luglio 1959, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Parma, accogliendo il ricorso prodotto dalla Società stessa avverso il provvedimento del sindaco di Fidenza, che in data 23 marzo 1959 le aveva negato la voltura della licenza di commercio già intestata alla sig.ra Corradi Diomira, per l'esercizio di un negozio in detto Comune, via Bacchini n. 44, limitò la licenza stessa alla sola voce « latte », escludendo le altre voci indicate in quella a suo tempo rilasciata alla anzidetta sig.ra Corradi (latte condensato e speciale, burro, formaggi duri e teneri, uova, biscotti e dolciumi in genere).

(65)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 3 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1962, registro n. 15, foglio n. 395, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Umberto Infrasca avverso il provvedimento di diniego di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari.

(7437)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Bastiancig Gino;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capriva del Friuli e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Bastiancig Gino, nato a Cormons, addì 25 luglio 1935, residente a Capriva del Friuli. via Roma n. 30, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Bastiancig » in « Bastiani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva del Friuli, sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 13 dicembre 1962

Il Prefetto: PRINCIVALLE

(7480)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a centotto posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo, gruppo A, grado 7° (ex grado X dello Stato).

AVVISO DI CONCORSO

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centotto posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo gruppo A grado 7° (ex grado X dello Stato) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per di dipendenti statali.

Il 75% dei suddetti posti è riservato, giusta decreto interministeriale del 24 maggio 1962, a favore del personale amministrativo in servizio presso l'Ente alla data del 15 marzo 1962.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze economiche e marittime, o politiche, o politiche e sociali, o sociali e sindacali, o politiche e amministrative, o coloniali.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso di uno degli indicati titoli di studio, i dipendenti dell'Ente appartenenti al ruolo ragioneria e segreteria purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di ragioniere o segretario e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, numero 93;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

L'applicazione dei benefici di cui ai precedenti punti nn. 1), 2), 3), 4) e 5) non può, anche in caso di cumulo dei benefici stessi, consentire l'elevazione del limite massimo oltre il 40° anno di età;

6) ad anni 45, rimanendo però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante

a) per i mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 6) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 786 e nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire dello stesso beneficio gli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale amministrativo non di ruolo dell'Enpas.

Si prescinde dal limite massimo di 45 anni di età per gli impiegati di ruolo dell'Enpas e non per i dipendenti dello Stato o di altra pubblica Amministrazione.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con determinazione motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (all. B), dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Enpas Servizio personale amministrativo, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, entro il 28 marzo 1963.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

9) se alla data del 15 marzo 1962 siano in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'Enpas;

10) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dev'essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazioni.

Per i dipendenti dello Stato e dell'Enpas è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto il comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno dopo il termine sopraindicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'Ente.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dell'Enpas (Servizio personale amministrativo), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli. A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenen-

ziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) *i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi* dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera d) dovranno presentare una dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 100 dall'Amministrazione competente, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza (sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed il base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile) attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera f), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) *i decorati di medaglia al valor militare o di croce* di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titolo preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, l'inapplicabilità dei relativi benefici.

Art. 7.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Enpas sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6.

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

5) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio, alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento.

6) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio indicato nel precedente articolo 2, lettera a).

L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi ai sensi dello art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dalla autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta da bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta da bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100 se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Enpas dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'Enpas dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti: a) titolo di studio; b) estratto dell'atto di nascita; c) certificato generale del casellario giudiziale; d) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre il carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del precedente art. 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalle graduatorie previste dal primo comma di esso art. 7, anche se, in entrambi i casi, i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Della documentazione eventualmente già presentata dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi nell'ordine che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice, si osser-

veranno le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte ed una orale vertenti sulle caterie di cui al programma annesso al presente bando (allegato A).

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Alla prova orale saranno ammessi candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione. con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Amministrazione. La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti a favore del personale in servizio, di cui all'art. 1 del presente bando, nonchè di quelle previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Perchè gli impiegati dell'Ente, risultati vincitori, possano conseguire la nomina al posto, è necessario che abbiano conservato la qualità di dipendenti durante l'espletamento del concorso e sino al momento della nomina stessa, e non siano incorsi nella perdita di alcuno dei requisiti richiesti per il mantenimento in servizio.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri: *a*) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dello Stato o dell'Enpas, *c*) tessera postale; *d*) porto d'armi: *e*) patente automobilistica: *f*) passaporto; *g*) carta d'identità.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Art. 13.

I vincitori del concorso. che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per il periodo di sei mesi, con la qualifica di segretario e con le competenze iniziali spettanti per tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Per il periodo di assenza dal servizio per sostenere le prove, i concorrenti dipendenti dell'Ente saranno considerati in congedo straordinario e, qualora risiedano in località diversa da quella stabilita per l'esame, percepiranno l'indennità di missione, secondo le vigenti disposizioni.

Per i vincitori già impiegati dell'Ente, nel caso che lo stipendio relativo alla nuova qualifica risultasse inferiore a quello attualmente percipito, la differenza sarà conservata come assegno « ad personam » riassorbibile in occasione di promozioni o di aumenti periodici di stipendio.

Per esigenze di servizio i predetti vincitori potranno essere destinati presso una sede diversa da quella di provenienza.

Art. 15.

I vincitori che, conseguita la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 15 marzo 1962

Il presidente: FORESI

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte.

1. Diritto privato.
2. Diritto amministrativo e costituzionale.
3. Legislazione sociale (secondo il programma stabilito per la prova orale).

Prove orali.

1. Le materie di cui ai punti 1 e 2 delle prove scritte.
2. Legislazione sociale; nozioni di economia politica e di scienza delle finanze; nozioni di statistica secondo le tesi che vengono di seguito riportate:

Legislazione sociale

1. Definizione e contenuto della legislazione sociale Soggetti attivi e passivi della legislazione sociale.

2. Formazione dei rapporti di lavoro: limitazioni e disciplina Principali norme di igiene e sicurezza del lavoro.

3. La sicurezza sociale La previdenza sociale Le assicurazioni sociali Distinzioni tra assicurazione sociale ed assicurazione privata Elementi del rapporto di assicurazione sociale Formazione, modificazione ed estinzione del rapporto Automatismo delle prestazioni.

4. Concetto di rischio assicurato Cenni sui sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali Capitalizzazione, ripartizione e forme miste.

5. L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

6. L'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria L'assicurazione contro la tubercolosi.

7. L'assicurazione contro le malattie Sua evoluzione storica Natura del rischio di malattia Il sistema protettivo dell'assicurazione malattia in Italia Assistenza sanitaria e sue forme Assistenza economica.

8. Cenni sui trattamenti integrativi della retribuzione e, in particolare, sugli assegni familiari.

9. Cenni sull'assistenza sociale Patronati di assistenza.

10. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Sua organizzazione centrale e periferica L'esercizio della vigilanza sugli enti previdenziali.

11) La tutela giuridica Procedimento amministrativo - Procedimento giurisdizionale.

12. Dell'Enpas Sue gestioni e fini istituzionali.

Economia politica (nozioni)

1. Nozioni preliminari Fenomeni economici ed attività economica Economia pura e sua utilità Economia statica, economia dinamica, la politica economica.

2. Bisogni e beni Utilità in particolare Domanda e sua elasticità Rendita del consumatore Nozioni di prezzo e di valore Teorema dell'eguaglianza e delle utilità marginali ponderate e i suoi corollari.

3. I fattori della produzione: lavoro, terra, capitale, capacità organizzativa.

4. L'impresa e l'imprenditore L'organizzazione dei mezzi di produzione I caratteri dell'impresa moderna Vantaggi e limiti della divisione del lavoro Le macchine Grande e piccola impresa: economie interne ed esterne Costi di produzione Offerta e la sua elasticità Equilibrio del produttore.

5. Lo scambio Presupposti fondamentali Nozioni di merce e di mercato Vantaggi dello scambio Condizioni perchè si verifichi Posizione di equilibrio nello scambio.

6. Il prezzo in regime di concorrenza Sua tendenza Equilibrio della domanda e dell'offerta in periodi brevi, meno lunghi e lunghi Come si determina il prezzo di equilibrio Equilibrio stabile ed instabile Influenze perturbatrici.

7. Il prezzo in regime di monopolio Varie forme di monopoli Arbitrio del monopolista e discriminazione dei prezzi - Monopolio bilaterale e teoria dell'arbitrato.

8. Il regime di coalizione Le varie forme delle coalizioni tra imprese: accaparramenti, cartelle, pools, trust Concetto di dumping La tendenza del prezzo in regime di coalizione.

9. Distribuzione dei beni Concetto di ricchezza Patrimonio Prodotto e reddito.

— L'interesse Suo concetto, origine e giustificazione Relazioni col risparmio Variazioni del saggio dell'interesse, suo equilibrio e tendenza.

— La rendita Suo carattere generale La rendita fondiaria e la teoria del Ricardo Cause e tendenza della rendita ricardiana Legge della produttività decrescente.

— Il salario Concetti e leggi del salario Forme di salari Suoi rapporti con la produttività del lavoro e con la legge della domanda e della offerta.

— Il profitto Natura ed elementi del profitto Il profitto come retribuzione ordinaria dell'imprenditore e come reddito differenziale.

10. La moneta Le funzioni della moneta Potere d'acquisto della moneta Domanda ed offerta di moneta Monometallismo e bimetallismo La moneta divisionaria Circolazione metallica in mercati comunicanti Gli effetti delle variazioni del valore della moneta.

11. Il credito e le banche Classificazione delle banche Biglietti di banca Circolazione degli assegni bancari Circolazione fiduciaria dei biglietti di banca Limiti all'emissione dei biglietti Sistemi di emissione dei biglietti di banca La manovra del saggio di sconto I biglietti di Stato - Circolazione a corso forzoso e suoi danni Concetto di inflazione e deflazione.

12. Commercio internazionale I costi comparati Vantaggi specifici del commercio internazionale Dazi di esportazione e di importazione e loro conseguenze Protezionismo e libero scambio Bilancia dei pagamenti Trasferimenti dei capitali Cambio L'equilibrio dei cambi Corso dei cambi.

13. Il reddito nazionale Equilibrio tra domanda ed offerta complessiva Propensione al consumo Investimenti Le fluttuazioni economiche Teoria della piena occupazione - Teoria del moltiplicatore e principio dell'acceleratore.

14. Cenni sull'attività di intervento dello Stato Esempi di interventi dello Stato.

15. La fase attuale della collaborazione economica internazionale Gli accordi di Bretton Woods Il fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Scienza delle finanze (nozioni)

1. Definizione, concetto e finalità della scienza delle finanze Natura e limiti dell'attività finanziaria I bisogni pubblici e loro specie I pubblici servizi.

2. Il bilancio dello Stato Sua importanza e principi Varie specie di bilancio Entrate e spese effettive e non effettive Pareggio, avanzo e disavanzo Preparazione, presentazione ed approvazione del bilancio Esecuzione e controllo del bilancio.

3. Le pubbliche spese Sviluppo delle pubbliche spese Loro classificazione ed effetti La pressione tributaria.

4. Le pubbliche entrate e loro classificazioni.

5. Le tasse Carattere della tassa Formazione delle tasse Loro classificazione Sistemi di riscossione Concetto di imposta speciale e del contributo di miglioria.

6. Le imposte Carattere dell'imposta Imposte dirette ed indirette Imposte reali e personali Il principio della generalità delle imposte Il principio dell'uguaglianza del carico tributario e teorie relative Capacità contributiva Imposta proporzionale e imposta progressiva Ragioni sociali e limiti economici dell'imposta progressiva Oggetto e fonte delle imposte Effetti delle imposte Rimozione, evasione, traslazione, ammortamento e diffusione delle imposte.

7. Metodi di accertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte.

8. Concetto e definizione del sistema tributario Dei sistemi tributari e loro evoluzione Concetto di reddito imponibile.

9. Le imposte dirette Imposta fondiaria Il catasto L'imposta sul reddito agrario L'imposta sul reddito dei fabbricati L'imposta sui redditi di ricchezza mobile Varie categorie di redditi mobiliari colpiti dall'imposta L'imposta complementare progressiva sul reddito Le imposte straordinarie sul patrimonio.

10. Le imposte indirette Classificazione Imposte sui trasferimenti a titolo oneroso Imposte sui trasferimenti a titolo gratuito Imposta di registro e di bollo Imposta sui consumi Privative fiscali: tabacchi, sale e lotto Le imposte di fabbricazione Imposte doganali L'imposta sull'entrata

11. Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

12. Entrate straordinarie Debito pubblico Nozioni generali I prestiti pubblici e loro classificazione Il debito fluttuante Il debito consolidato redimibile e irredimibile L'ammortamento del debito pubblico I sistemi di ammortamento La conversione dei debiti pubblici Varie specie di conversioni L'emissione di carta moneta.

13. Cenni sulla finanza locale.

14. Cenni sulla natura dei contributi previdenziali.

Statistica (nozioni)

1. Concetto di statistica Cenni storici Campo di applicazione della statistica Importanza ed utilità della statistica Metodo statistico e sue applicazioni Fenomeni tipici ed atipici Distinzione tra statistica metodologica e statistica applicata Caratteristiche del metodo statistico Le leggi statistiche.

2. I dati statistici Loro comparabilità La rilevazione dei dati Le fasi della rilevazione Forma e modi della rilevazione: rilevazione preliminare, diretta, indiretta, periodica, continua, occasionale, completa ed incompleta, rappresentativa e non rappresentativa Metodi e strumenti per la rilevazione.

3. Le operazioni di spoglio e l'aggruppamento dei dati Le serie e le seriazioni statistiche Classificazione delle serie e delle seriazioni.

4. Rappresentazione grafica dei dati statistici Tabelle statistiche Diagrammi Cartogrammi Ideogrammi Istogrammi Stereogrammi Utilità ed inconvenienti delle rappresentazioni grafiche Errori che possono commettersi nella rilevazione dei dati Varie specie di errori nello spoglio e nell'aggruppamento dei dati Cenni sui metodi per la scoperta e la correzione di essi.

5. Misura dell'intensità di un fenomeno collettivo Concetto di media Tipi di medie più comunemente usate in statistica Diversi scopi delle medie.

6. Concetto di rapporto statistico I tipi di rapporti più usati in statistica I numeri indici e la loro applicazione.

7. Cenni sul principio di probabilità Concetto di probabilità.

8. Concetto di variabilità e mutabilità Nozioni generali sulla misura della variabilità di un fenomeno Definizione di scostamento Scostamento medio.

9. Statistica applicata, con particolare riferimento alle statistiche demografiche e sociali Censimento della popolazione e sue principali caratteristiche.

10. Cenni sulle statistiche sanitarie e sulle nomenclature nosologiche.

Roma, addì 15 marzo 1962

Il presidente FOLCHI

ALLEGATO B

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - (Servizio personale amministrativo) - Via di S. Croce in Gerusalemme, 55 - ROMA

. . sottoscritt . . . . (cognome e nome le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . . . a . . . . . prov. . . . . . il . . . . e residente in . . . . . . prov. . . . . . Via . . . . . n. . . . chiede di essere ammess . . al concorso per esami a centotto posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo - gruppo *A* - indetto da codesto Ente in data 15 marzo 1962.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . . italian . . ;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . ;

c) di non avere riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . . ;

f) di essere alle dipendenze dell'Enpas dal (5) . . . . con la qualifica di . . . . attualmente in servizio (6) presso l'Ufficio di . . . . . . ;

g) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

h) di essere dispost . in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . sottoscritt . . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso . . siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Enpas non assumerà alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .
(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante).

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare la data di inizio delle effettive prestazioni e non quella della lettera di assunzione.

(6) In caso di assenza dal servizio per obblighi di leva o per altri motivi, indicarli di seguito.

Avvertenza: I candidati sono tenuti a rispondere a tutti i punti da *a*) ad *h*) indicati nello scheme della domanda.

(7513)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a venticinque posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nella carriera ausiliaria delle guardie di sanità è disponibile un sufficiente numero di posti, rispetto a quelli da mettere a concorso;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a venticinque posti di guardia di sanità in prova, nella carriera ausiliaria delle guardie di sanità.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati presso gli uffici aventi sede nell'Italia settentrionale, nell'Italia centrale (escluso il Lazio) e nella Sardegna; essi potranno essere trasferiti altrove, salvo diverso apprezzamento dell'Amministrazione, soltanto dopo avervi prestato servizio per almeno tre anni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare e patente di abilitazione alla guida di autoveicoli, categoria *B*, ovvero *C*, ovvero *D*, ovvero *E*, di cui all'art. 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dai limiti di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo o di ruolo aggiunto dello Stato.

c) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, in conformità del modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi, nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a calendario apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se trasmesse per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età dichiareranno, invece, se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) se abbiano riportato, o meno, condanne penali (anche se siano stati concesse amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il possesso della licenza elementare, la scuola e l'anno in cui l'hanno conseguita;

6) il possesso della patente o delle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli indicate al precedente articolo 2, la Provincia e l'anno in cui l'hanno conseguita;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione, o di revoca, o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito presso cui i candidati desiderano siano indirizzate le comunicazioni inerenti al concorso; dovranno essere, infine, tempestivamente comunicate al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda, ovvero anche successivamente, ma sempre entro il termine utile per la presentazione della domanda stessa, i candidati dovranno far pervenire i titoli che intendono offrire in valutazione nonchè un elenco in carta libera ed in due esemplari dei titoli stessi. Uno di tali esemplari, dopo i necessari riscontri, sarà restituito firmato per ricevuta.

Sono esclusi dalla valutazione i titoli richiesti per la ammissione al concorso (licenza elementare e patente di abilitazione alla guida di autoveicoli), e quelli non pervenuti nel termine sopra indicato.

L'Amministrazione provvede di ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego; si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 4.

Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

b) da quattro impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per la prova di idoneità tecnica.

Un impiegato delle carriere direttive o di concetto, dell'Amministrazione della sanità, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe e a segretario, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame.

Il concorso è per titoli ed è integrato:

1) da una prova pratica di scrittura sotto dettato;

2) da una prova di idoneità tecnica, comprendente:

a) un esperimento di conduzione di autoveicoli;

b) un colloquio sul funzionamento del motore;

c) un esame sulla segnaletica stradale.

Tanto la prova pratica che quella di idoneità tecnica avranno luogo in Roma. Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove stesse, nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di un documento di riconoscimento valido, ed alla prova di idoneità tecnica muniti della patente automobilistica.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dalle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione dei titoli, della prova pratica e della prova di idoneità tecnica.

La valutazione dei titoli, presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 3, sarà effettuata in base a coefficienti numerici, da determinarsi da parte della Commissione, con l'attribuzione complessiva di punti 30.

I titoli dovranno essere stati rilasciati da autorità riconosciute o da enti qualificati.

Sono valutabili:

1) titoli di servizio: (servizio militare e servizio civile prestato presso lo Stato o gli enti pubblici e locali);

2) titoli di studio superiori alla licenza elementare;

3) titoli vari: attività, capacità professionali ed altre specialità tecniche attinenti od utili alle funzioni di guardia di sanità.

Non sono ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che non abbiano riportato almeno 4 punti nella valutazione dei titoli.

Non sono ammessi a sostenere la prova di idoneità tecnica i candidati che non abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La prova pratica e la prova di idoneità tecnica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ognuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando il coefficiente numerico riportato nella valutazione dei titoli ed i voti ottenuti, rispettivamente, nella prova pratica ed in quella di idoneità tecnica.

A parità di merito si osserveranno le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Presentazione dei documenti.

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al precedente comma.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'indirizzo avanti segnato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) certificato originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio e dei titoli tecnici indicati nel precedente art. 2.

Quando i titoli sopraddetti non siano stati ancora rilasciati è consentito di presentare, in loro vece, corrispondenti certificati su prescritta carta legale, contenenti la dichiarazione di essere quelli sostitutivi, a tutti gli effetti, dei titoli originali, fino a quando questi ultimi non potranno essere rilasciati.

In caso di smarrimento o distruzione degli anzidetti titoli, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ovvero un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'Ufficio di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno, dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per i candidati invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dall'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia incondizionatamente idoneo alla guida di automezzo ed al disimpegno delle mansioni di guardia di sanità.

I documenti indicati nei precedenti numeri non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 300 rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 300, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il personale statale di ruolo e quello di ruolo aggiunto dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 300, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici od atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti, dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di guardie di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità, e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di guardia di sanità oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1962

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1962
Registro n. 6, *foglio n.* 365. — MOFFA

Schema della domanda da inviare
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . . . (Prov. di . . . .) il . . . ., residente in . . . ., via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a venticinque posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del limite).

Il sottoscritto dichiara:

1) di avere conseguito la licenza elementare in data . . . . presso la scuola . . . .;

2) di essere in possesso della patente o delle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli rilasciata dalla Prefettura di . . . . . . il . . . .;

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente del Ministero . . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . ovvero di essere stato dipendente del Ministero . . . . in qualità di . . . . . . e di aver lasciato il servizio il . . . . ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Addì . . . .

(firma) . . . .

N.B. - Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume la responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6790)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bari (classe 1ª *A*);

Visto il decreto ministeriale in data 15 dicembre 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nella provincia di Bari nell'ordine appresso indicato:

1.	Macchia dott. Pantaleo	punti	114,04	su 150
2.	Sanna dott. Orazio	»	113,79	»
3.	Guernieri dott. Angelo Maria	»	111,13	»
4.	Boari dott. Mario	»	110,50	»
5.	Labianca dott. Cosimo	»	108,63	»
6.	Abbaticchio dott. Pietro	»	108,11	»
7.	Palmieri dott. Francesco	»	104,50	»
8.	Polazzi dott. Tito	»	103,50	»
9.	Montecalvo dott. Antonio	»	102,90	»
10.	Ferro dott. Girolamo	»	101,54	»
11.	Perta dott. Angelo	»	101,50	»
12.	Ròccella dott. Davide	»	100 —	»
13.	Monti dott. Giuseppe	»	99,72	»
14.	Sardo dott. Gabriele	»	99,61	»
15.	Del Bene dott. Giovanni	»	99,59	»
16.	Russo dott. Giovanni	»	98,68	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(58)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2826 del 18 luglio 1962, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli, per il conferimento delle farmacie di Borgo Montello (Latina), Prossedi - Capoluogo e Borgo Hermada (Terracina);

Visto le variazioni apportate a detto decreto n. 2825, con decreto n. 4952 del 21 novembre 1962, relativo all'indennità di residenza della sede farmaceutica di Prossedi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Letto il processo verbale delle determinazioni adottate dalla Commissione giudicatrice del concorso;
Riconosciuta la regolarità degli atti;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui alla premessa narrativa per la sede di Prossedi - Capoluogo con il punteggio a fianco segnato:

1. Bonotto Catterina . . . . punti 80,40
2. Trovini Lorenzo . . . . » 69,40
3. Tatta Irma . . . . » 60,05
4. Ruzzo Pietro . . . . » 54,80
5. Favazza Teresa . . . . » 54,40
6. Galdiero Maria Immacolata . . . . » 46,40

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale e a quello del Comune interessato.

Latina, addì 7 dicembre 1962

Il medico provinciale: MELE

(72)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2826 del 18 luglio 1962, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli, per il conferimento delle farmacie di Borgo Montello (Latina), Prossedi - Capoluogo e Borgo Hermada (Terracina);
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Letto il processo verbale delle determinazioni adottate dalla Commissione giudicatrice del concorso;
Riconosciuta la regolarità degli atti;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui alla premessa narrativa per la sede di Borgo Hermada (Terracina) con il punteggio a fianco segnato:

1. Bonotto Catterina . . . . punti 80,40
2. Trovini Lorenzo . . . . » 69,40
3. Tatta Irma . . . . » 60,05
4. Ruzzo Pietro . . . . » 54,80
5. Favazza Teresa . . . . » 54,40
6. Galdiero Maria Immacolata . . . . » 46,40

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale e a quello del Comune interessato.

Latina, addì 7 dicembre 1962

Il medico provinciale: MELE

(73)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2826 del 18 luglio 1962, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli, per il conferimento delle farmacie di Borgo Montello (Latina), Prossedi - Capoluogo e Borgo Hermada (Terracina);
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Letto il processo verbale delle determinazioni adottate dalla Commissione giudicatrice del concorso;
Riconosciuta la regolarità degli atti;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui alla premessa narrativa per la sede di Borgo Montello (Latina) con il punteggio a fianco segnato:

1. Trovini Lorenzo . . . . . . punti 69,40
2. Tatta Irma . . . . » 60,05
3. Ruzzo Pietro . . . . » 54,80
4. Favazza Teresa . . . . » 54,40
5. Galdiero Maria Immacolata . . . . » 46,40

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale e a quello del Comune interessato.

Latina, addì 7 dicembre 1962

Il medico provinciale: MELE

(74)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione di sede farmaceutica

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1422-San. in data 18 marzo 1962, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per l'assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Morazzone di nuova istituzione;
Visto il decreto in data 15 febbraio 1962, n. 850-San. con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;
Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;
Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Morazzone, di nuova istituzione:

1. Cambi Antonio . . . . punti 91.000
2. Svampa Euclide . . . . . . » 90,034
3. Ardizzone Ferdinando . . . . . » 75,000
4. Mazzinchi Anna Maria . . . . » 73,958
5. Bertarelli Pietro . . . . . . » 72,860
6. Martinuzzi Carlo . . . . . . » 68,686
7. Cannelli Mario . . . . . . » 67,568
8. Nardi Antonio . . . . . . » 66,136
9. Regno Libero . . . . » 65,662
10. Baraldi Ivo . . . . » 65,298
11. Pierucci Nadya . . . . . . » 62,458
12. Melandri Isolda . . . . . . » 62,312
13. Forno Francesco . . . . . . » 61,800
14. Bax Ugo . . . . » 61,710
15. Maffei Giuseppe . . . . . . » 61,620
16. Fattori Enrico . . . . . . » 56,736
17. Roncaglione Domenico . . . . . » 52,260
18. Camera Antonio . . . . . . » 50,745
19. Mancinelli Anna Maria . . . . . » 48,750

Varese, addì 7 dicembre 1962

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(71)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali originali della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Viterbo, indetto con decreto pari numero del 28 marzo 1962;
Riscontrata la regolarità degli atti;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sul servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Viterbo, indetto col decreto succitato:

1. Minelli Clotilde . . . . . . punti 11.000 su 150
2. Mattioli Ubaldo . . . . . . » 8,980 »
3. La Sorte Maria . . . . . . » 8,450 »
4. Di Gregorio Alberto . . . . » 5,500 »
5. De Carlo Salvatore . . . . » 5,150 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 31 dicembre 1962

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(70)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 705 in data 21 febbraio 1962, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;
Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Ritenuta la regolarità del procedimento seguito;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso in premessa indicato:

1. Malaguti Ines ved. Malservizi . . punti 58,74 su 100
2. De Bortoli Bernardina . . . . . » 55,52 »
3. Sanna Apollonia . . . . . . » 53,85 »
4. Ongaro Bianca . . . . . . » 52,47 »
5. Vanin Egle Paola . . . . . . » 51,20 »
6. Vallazza Maria Stella . . . . » 50,73 »
7. De Bernardo Maria Grazia . . . » 49,42 »
8. Catello Iolanda . . . . . . » 48,77 »
9. Vanin Antonietta . . . . . . » 48,35 »
10. Ronzon Genoveffa . . . . . . » 46,41 »
11. Vascellari Emmy Vera . . . . » 45,16 »
12. Sivitilli Giuseppina . . . . » 44,90 »
13. Antoniol Raffaella . . . . . » 43,20 »
14. Gasperina Norina Lucia . . . . » 40 — »
15. Dall'Acqua Maria Rosa . . . . » 30,98 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati della Provincia.

Belluno, addì 27 dicembre 1962

p. *Il medico provinciale*: GAMBA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4061-Sez. III in data odierna, con il quale viene approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;
Viste le domande delle concorrenti dichiarate idonee e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961 per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Malaguti Ines ved. Malservizi: consorzio ostetrico tra i comuni di Ospitale e Perarolo di Cadore;
2) De Bortoli Bernardina: Zoldo Alto;
3) Sanna Apollonia: San Nicolò di Comelico;
4) Ongaro Bianca: Sovramonte.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Belluno, addì 27 dicembre 1962

p. *Il medico provinciale*: GAMBA

(46)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 07002 Div. I del 30 ottobre 1962, con il quale, a seguito dell'espletamento del concorso per sei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1961 e dell'approvazione della graduatoria del concorso stesso, si provvedeva alla nomina dei vincitori ed alla assegnazione delle rispettive sedi secondo le norme previste dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il successivo decreto n. 07907 Div. I in data 4 dicembre 1962, col quale venivano apportate variazioni alla nomina dei vincitori;
Considerato che il dott. Mario Pedone, nominato ufficiale sanitario in esperimento nel comune di Taviano, non ha preso servizio nel termine perentorio stabilito, per cui è da considerarsi rinunciatario alla nomina stessa;
Vista la nota n. 07002 in data 6 dicembre 1962, con la quale il dott. Antonio Foresio, già nominato ufficiale sanitario in via di esperimento nel comune di Ugento, è stato interpellato ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, a scegliere la sede di Taviano dallo stesso indicata prima di quella di Ugento nell'ordine di preferenza;

Rilevato che il dott. Antonio Foresio non ha fatto pervenire alcuna comunicazione nel termine perentorio stabilito, per cui è da considerarsi rinunciatario a tutti gli effetti alla sede di Taviano;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina del candidato dichiarato idoneo che segue immediatamente nella graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

Il dott. Michele Abatelillo è nominato ufficiale sanitario in esperimento per un biennio del comune di Taviano.

Il predetto dovrà assumere servizio entro e non oltre il 16 gennaio 1963 e qualora, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine perentorio predetto, sarà dichiarato rinunciatario a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce e del comune di Taviano.

Lecce, addì 28 dicembre 1962

Il medico provinciale: MAGLIARI

(48)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 515, in data 12 marzo 1962, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 novembre 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1961, è costituita come appresso

Presidente:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Lombardi dott. Michele, ispettore generale medico;

Arezzi prof. dott. Giorgio, docente in patologia chirurgica, primario chirurgo dell'Ospedale civile S. Croce di Cuneo;

Maggia dott. Ottorino, primario medico dell'Ospedale maggiore di Savigliano;

Sidoli dott. Emilio, medico condotto.

Segretario:

Marotta dott. Giuseppe, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Cuneo, addì 28 dicembre 1962

Il medico provinciale: LOMBARDI

(44)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 1° agosto 1962, n. 4077, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova;

Considerato che si deve procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati:

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso predetto è composta come segue:

Presidente:

Matteucci dott. Ruggero, vice prefetto vicario.

Componenti:

Lovino dott. Mario, medico provinciale;

Baccaglini prof. Giovanni, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Este;

Patrassi prof. Gino, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Padova;

Zatti dott. Carlo, medico condotto.

Segretario:

Di Quattro dott. Giuseppe, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede a Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato anche per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale.

Padova, addì 21 dicembre 1962

Il medico provinciale: LOVINO

(60)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4531 del 30 dicembre 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960, e precisamente la condotta unica del comune di Pico e la condotta consorziale dei comuni di Triviglianoe Torre Cajetani;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto n. 4123 del 2 ottobre 1962;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Simonelli Brigida . . . punti 50,656 su 100
2. Moroni Nerina . . . » 49,887 »
3. Simonelli Ginetta . . . » 48,439 »
4. Elia Attilia . . . » 48,202 »

5. Valacchi Flora	punti	47,822	su 100
6. Ruggiero Giuseppina	»	47,635	»
7. Nardella Caterina	»	47,435	»
8. D'Ovidio Sestina	»	46,343	»
9. Iodice Giuseppa	»	46,138	»
10. Santini Adriana	»	46,102	»
11. Oddi Iolanda	»	44,992	»
12. Laici Franca	»	44,469	»
13. Mescia Vincenza	»	43,811	»
14. Calabresi Vincenza	»	41,100	»
15. Persico Costanza	»	41 —	»
16. Ciliesa Maria	»	40,355	»
17. Marignetti Renata	»	40,202	»
18. Morlunghi Clara	»	40,194	»
19. Araino Maria	»	40,026	»
20. Stirpe Alessandrina	»	39,810	»
21. Galise Giuseppina	»	39,593	»
22. Mastrella Elena	»	39,578	»
23. Gemini Enza	»	39,347	»
24. Della Corte Anna	»	39,101	»
25. Romito Lina	»	38,649	»
26. Giannetti Bianchina	»	38,639	»
27. Garofali Teresa	»	38,557	»
28. Gambin Giustina	»	38,500	»
29. Tomassi Maria	»	38,200	»
30. Ferranti Velia (n. il 30 agosto 1939)	»	38 —	»
31. Simonetti Fabiana	»	38 —	»
32. Genovesi Adele	»	37,126	»
33. Gregori Dina	»	37 —	»
34. De Paolis Adele	»	36,789	»
35. Govoni Enrica	»	35,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della locale Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 27 dicembre 1962

Il medico provinciale: SIGGIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4944 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960, e precisamente la condotta unica del comune di Pico e la condotta consorziale dei comuni di Triviglìano e Torre Cajetani;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dalle candidate, classificatesi ai primi due posti della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa, ed assegnate alla sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Simonelli Brigida: condotta unica del comune di Pico;

2) Moroni Nerina: condotta consorziale dei comuni di Trivigliano e Torre Cajetani.

Del presente decreto si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il sindaco del comune di Pico ed il presidente del Consorzio ostetrico dei comuni di Trivigliano e Torre Cajetani sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

Frosinone, addì 27 dicembre 1962

Il medico provinciale: SIGGIA

(47)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio dereto n. 3064 dell'11 dicembre 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1961 (Sciacca e Burgio);

Visto il proprio decreto n. 3065 dell'11 dicembre 1962, con il quale si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che il dott. Maniscalco Calogero, ha rinunziato al posto di veterinario condotto del comune di Sciacca e che il dott. Bono Baldassare ha rinunziato al posto di Burgio;

Ritenuto che occorre procedere alla dichiarazione dei nuovi vincitori delle condotte veterinarie anzidette secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del decreto n. 3065 dell'11 dicembre 1962, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

Bono dott. Baldassare: Sciacca;
Renda dott. Stanislao: Burgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi nell'albo di questo Ufficio e dei comuni di Sciacca e Burgio.

Agrigento, addì 28 dicembre 1962

Il veterinario provinciale: GUIDUCCI

(59)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.